# Carpentiere/Carpentiera

A

# Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio

del 2 dicembre 2002

*Il Dipartimento federale dell'economia,*

visti gli articoli 12 capoverso 1, 39 capoverso 1 e 43 capoverso 1 della legge federale del 19 aprile 1978[1] sulla formazione professionale (detta qui di seguito "legge federale")
e gli articoli 1 capoverso 1, 9 capoversi 3–6, 13 e 32 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979[2],
e l'articolo 50 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro[3]

*ordina:*

## 1 Tirocinio

### 11 Condizioni

**Art. 1** Denominazione, inizio e durata del tirocinio

[1]La denominazione professionale è "Carpentiere/Carpentiera".

[2]Il carpentiere esegue lavori pratici di costruzione in legno in laboratorio e sul cantiere. Conosce tutte le procedure tecniche e di lavorazione che si riferiscono alla professione e utilizza correttamente l'attrezzatura necessaria, gli apparecchi e le macchine. I principali campi d'attività sono:

- Costruzioni portanti
- Pareti, tetti e soffitti
- Facciate, rivestimenti di pareti, di soffitti e di pavimenti
- Scale e parapetti
- Porte e portoni

1 RS **412.10**
2 RS **412.101**
3 RS **822.111**

– Trasformazioni e riparazioni

[3]Il tirocinio dura tre anni. Esso inizia con l'anno scolastico della rispettiva scuola professionale.

**Art. 2** Idoneità dell'azienda

[1]Gli apprendisti possono essere formati solo nelle aziende che garantiscono d'impartire integralmente il programma d'insegnamento descritto all'articolo 5 e che dispongono dell'attrezzatura[4] necessaria allo scopo.

[2]Le aziende di tirocinio che non sono in grado d'impartire l'insegnamento del programma di formazione giusta l'articolo 5 possono formare apprendisti se si impegnano a far apprendere loro tali campi in un'altra azienda. Quest'ultima, il contenuto e la durata della formazione integrativa sono contemplati nel contratto di tirocinio.

[3]Per garantire un'istruzione metodicamente corretta, la formazione avviene conformemente ad un modello di guida metodica[5], elaborato in base all'articolo 5 del presente regolamento.

[4]L'idoneità di un'azienda di tirocinio è determinata dalla competente autorità cantonale. Restano riservate le disposizioni generali contemplate nella legge federale.

**Art. 3** Autorizzazione a formare apprendisti e numero massimo di apprendisti

[1]Sono autorizzati a formare apprendisti:

– carpentieri qualificati con almeno tre anni di esperienza professionale;
– persone in possesso di un titolo di una formazione professionale superiore appropriata di livello terziario.

[2]Un'azienda di tirocinio può formare:

| | |
|---|---|
| Un apprendista, | se è occupato stabilmente almeno uno specialista; un secondo apprendista può cominciare la formazione al momento in cui il primo inizia il suo ultimo anno di tirocinio; |
| due apprendisti, | se sono occupati stabilmente almeno tre specialisti; |
| un apprendista in più | per ogni due ulteriori specialisti occupati stabilmente. |

[3]Sono considerati specialisti ai fini della determinazione del numero massimo di apprendisti: carpentieri qualificati e falegnami qualificati.

[4]L'assunzione di apprendisti dev'essere ripartita proporzionalmente sui singoli anni di tirocinio.

4 Un elenco dell'attrezzatura minima può essere ottenuto presso l'associazione Costruzione in legno Svizzera oppure presso la Federazione romanda delle falegnamerie, ebanisterie, carpenterie, fabbriche di mobili e dei parchettisti (FRM).

5 Il modello di guida metodica può essere richiesto presso l'associazione Costruzione in legno Svizzera oppure presso la Federazione romanda delle falegnamerie, ebanisterie, carpenterie, fabbriche di mobili e dei parchettisti (FRM).

## 12 Programma di formazione per l'azienda

**Art. 4** Direttive generali

[1]Gli apprendisti vengono formati in modo specialistico, sistematico e comprensivo. La formazione trasmette le capacità e le conoscenze professionali, favorendo l'acquisizione di conoscenze pluridisciplinari e lo sviluppo della personalità. Essa fa in modo che gli apprendisti acquisiscano le competenze necessarie al futuro esercizio della professione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale.

[2]L'azienda di tirocinio assegna all'apprendista un posto di lavoro adeguato e gli mette a disposizione l'attrezzatura necessaria alla formazione. L'acquisto di strumenti di lavoro personali viene stabilito nel contratto di tirocinio.

[3]Le misure concernenti la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e dell'ambiente devono essere osservate sin dall'inizio della formazione. Le relative prescrizioni e raccomandazioni vengono consegnate e spiegate tempestivamente agli apprendisti.

[4]Allo scopo di promuovere le capacità professionali tutti i lavori devono essere ripetuti alternativamente in modo che, alla fine del tirocinio, gli apprendisti siano in grado di eseguire da soli e in un periodo di tempo adeguato tutti i lavori menzionati nel programma d'insegnamento.

[5]Gli apprendisti devono tenere un libro di lavoro[6] nel quale annotano costantemente tutti i lavori eseguiti, le conoscenze professionali acquisite e le esperienze fatte. I formatori controllano e firmano il libro di lavoro almeno ogni tre mesi. Può essere utilizzato come mezzo ausiliario nella materia "lavori pratici" all'esame finale di tirocinio. Viene presentato all'esame finale di tirocinio e valutato nella materia "conoscenze professionali/disegno professionale" sotto la voce "organizzazione aziendale".

[6]I maestri di tirocinio redigono periodicamente, di regola ogni semestre, un rapporto[7] sullo stato di formazione degli apprendisti, rapporto che viene discusso con questi ultimi e che dev'essere portato a conoscenza del rappresentante legale.

[7]L'articolo 5 del programma di formazione enumera le attività vietate ai giovani a norma degli articoli 47, 48 e 49 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. L'esercizio di queste attività nell'ambito della formazione professionale è tuttavia autorizzato dal presente regolamento in virtù dell'articolo 50 della citata ordinanza.

**Art. 5** Obiettivi di formazione aziendale

[1]Nell'elaborazione degli obiettivi di formazione aziendale, i formatori coordinano nel modo più armonioso possibile i corsi d'introduzione e l'insegnamento professionale.

[2]Il programma di formazione è formulato con degli obiettivi di apprendimento. Gli obiettivi generali descrivono in modo generico e riassuntivo le conoscenze teoriche, pratiche e le capacità richieste all'apprendista al termine di un periodo o di un campo specifico di formazione. Gli obiettivi particolari chiariscono nei dettagli quelli generali.

6 Il libro di lavoro può essere ottenuto presso l'associazione Costruzione in legno Svizzera oppure presso la Federazione romanda delle falegnamerie, carpenterie, ebanisterie, fabbriche di mobili e dei parchettisti (FRM).

7 I moduli per il rapporto possono essere ottenuti presso l'ufficio cantonale preposto alla formazione professionale oppure presso il segretariato della DBK/CRFP.

[3]*Obiettivi generali* per i singoli anni di tirocinio:

*Primo anno*

- spiegare l'organizzazione dell'azienda e la posizione della professione nell'edilizia
- riconoscere i pericoli d'incidente e adottare le misure preventive corrispondenti
- utilizzare e provvedere alla manutenzione di macchine, apparecchi e attrezzi
- lavorare diversi materiali d'opera
- collaborare all'esecuzione di tutti i lavori in laboratorio e sul cantiere
- conoscere le regole comportamentali nella collaborazione con i colleghi di lavoro.

*Secondo anno*

- eseguire, secondo le istruzioni, semplici lavori nel laboratorio e sul cantiere
- lavorare pezzi in legno utilizzando correttamente le macchine
- spiegare e applicare le tecniche di lavoro e i processi di lavoro
- spiegare la struttura e la funzione dei diversi strati nelle sovrastrutture di pareti, tetti e soffitti.

*Terzo anno*

- eseguire in modo indipendente, secondo i piani o i disegni, diversi lavori di costruzioni in legno rispettando le specifiche caratteristiche dei materiali
- spiegare le fasi di costruzione e la cooperazione fra diversi tipi di lavoro
- allestire in modo indipendente liste di materiali e rapporti per lavori semplici
- conoscere le regole fondamentali per gestire le relazioni con la clientela.

[4]*Obiettivi particolari* per i singoli campi specifici sono elencati nel seguente schema degli obiettivi di apprendimento. Sono descritte le conoscenze e le capacità richieste alla fine della formazione.

Il livello delle esigenze relative al contenuto è il seguente:

a: facile, elementare

b: medio

c: difficile, impegnativo

Il livello delle esigenze relative al comportamento è il seguente:

1: elencare e motivare

2: eseguire sotto sorveglianza

3: eseguire autonomamente.

Schema degli obiettivi di apprendimento per i lavori pratici e le conoscenze professionali nell'azienda di tirocinio

| Livello delle esigenze relative al contenu- | Contenuto | Livello delle esigenze relative al comporta- |
|---|---|---|

| to | | mento |
|---|---|---|
| | *Basi* | |
| B | Tecnologia e conoscenza dei materiali | 1 |
| C | Attrezzi e macchine | 3 |
| | *Organizzazione aziendale* | |
| A | Misurazione e rapporti | 2 |
| A | Comportamento e modo di presentarsi | 3 |
| B | Libro di lavoro | 3 |
| | *Preparazione* | |
| B | Norme e sicurezza | 1 |
| C | Lettura di piani | 1 |
| A | Pianificazione in laboratorio/preparazione del lavoro | 2 |
| B | Preparazione del posto di lavoro/pianificazione della fabbricazione | 2 |
| | *Costruzione e fabbricazione* | |
| B | Costruzione portante | 2 |
| B | Soffitto | 2 |
| B | Parete esterna | 2 |
| B | Parete interna | 2 |
| C | Tetto e cornicione di gronda | 2 |
| A | Prefabbricazione | 2 |
| A | Trasformazione e riparazione | 2 |
| A | Scale e parapetti | 2 |
| A | Porte e portoni | 2 |
| A | Prodotti semilavorati | 1 |
| | *Montaggio* | |
| A | Allestimento del cantiere | 3 |
| C | Sicurezza sul lavoro | 3 |
| A | Tecnica e mezzi di montaggio | 2 |

## 13 Formazione nella scuola professionale

### Art. 6

La scuola professionale impartisce l'insegnamento obbligatorio in base al programma d'insegnamento emanato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia[8].

8 Appendice al presente regolamento.

## 2 Esame finale di tirocinio

### 21 Svolgimento

**Art. 7** Norme generali

[1]All'esame finale di tirocinio gli apprendisti devono dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento descritti nel regolamento di tirocinio e nel programma d'insegnamento.

[2]L'esame è organizzato dai Cantoni.

**Art. 8** Organizzazione

[1]L'esame si svolge nell'azienda di tirocinio, in un'altra azienda o in una scuola professionale. Agli apprendisti dev'essere assegnato un posto di lavoro e si deve mettere loro a disposizione l'attrezzatura necessaria in perfetto stato. Il materiale che gli apprendisti devono portare all'esame è reso noto nella convocazione.

[2]Soltanto all'inizio dell'esame gli apprendisti ricevono i compiti e, all'occorrenza, si daranno loro le spiegazioni necessarie.

[3]Il libro di lavoro tenuto durante il tirocinio può essere utilizzato, quale mezzo ausiliario, all'esame della materia "lavori pratici".

**Art. 9** Attività dei periti

[1]L'autorità cantonale designa i periti d'esame. In primo luogo vengono convocati coloro che hanno frequentato i corsi per periti.

[2]L'esecuzione dei lavori d'esame viene sorvegliata scrupolosamente da almeno un membro del gruppo dei periti che prende nota delle osservazioni fatte e provvede affinché gli apprendisti possano disporre di un tempo adeguato in tutti i lavori prescritti, in modo da assicurare una valutazione ineccepibile e completa dell'esame. Informa che la mancata esecuzione dei compiti viene valutata con la nota 1.

[3]Almeno due membri del gruppo dei periti giudicano e valutano i lavori d'esame.

[4]Almeno due membri del gruppo dei periti presenziano agli esami orali e valutano le prestazioni.

[5]Il gruppo dei periti esamina il candidato con calma e indulgenza e presenta delle osservazioni oggettive.

[6]Le asserzioni dei candidati, secondo i quali non sarebbero stati istruiti nelle tecniche e nelle conoscenze fondamentali, non possono essere prese in considerazione. Questi fatti, come pure le lacune riscontrate agli esami nella formazione aziendale o scolastica vanno comunque annotati nel rapporto d'esame.

[7]Al termine dell'esame il modulo delle note e il rapporto d'esame, debitamente firmati, vanno subito inviati all'autorità competente.

### 22 Materie e materia d'esame

**Art. 10** Materie d'esame

L'esame si suddivide nelle seguenti materie e ha una durata di:

a. lavori pratici 18 ore

b. conoscenze professionali/disegno professionale 7 ore

c. cultura generale (in base al regolamento concernente la cultura generale agli esami finali di tirocinio nelle professioni dell'industria e delle arti e mestieri).

**Art. 11** Materia d'esame

[1]Le esigenze d'esame si situano nell'ambito degli obiettivi generali contemplati nell'articolo 5 e nel programma d'insegnamento. La formulazione dei quesiti d'esame si basa sugli obiettivi particolari.

[2]Gli apprendisti devono eseguire in modo indipendente i seguenti lavori:

**Lavori pratici**

- Eseguire un semplice rilevamento di misure su elementi di costruzione esistenti. Allestire una lista del materiale per una semplice costruzione in legno secondo un piano assegnato
- Sviluppare e tracciare diversi legnami da costruzione
- Lavorare e montare legnami da costruzione tracciati
- Preparare diversi pezzi d'opera

**Conoscenze professionali/disegno professionale**

[3]L'esame è orale e/o scritto ed è suddiviso in:

- Costruzione, fabbricazione, tecnologia
- Materiali, attrezzi, apparecchi e macchine
- Calcolo professionale
- Organizzazione aziendale
- Allestimento di un piano di laboratorio dettagliato secondo uno schizzo in scala e secondo un compito redatto in forma scritta. Il compito d'esame si riferisce ai campi specifici menzionati nello schema degli obiettivi di apprendimento (articolo 5 capoverso 4) sotto il tema costruzione e fabbricazione.

Per gli esami orali si può utilizzare materiale dimostrativo. Gli esami orali hanno una durata massima complessiva di un'ora.

## 23 Valutazione e note

**Art. 12** Valutazione

[1]I lavori d'esame vengono valutati in base alle materie e voci qui di seguito:

Materia d'esame: *Lavori pratici*

Voce 1 Rilevamento di misure, liste di materiale

Voce 2 Sviluppo e tracciatura di legname da costruzione

Voce 3 Lavoro e montaggio di legname da costruzione

Voce 4 Lavorazione di pezzi d'opera

Materia d'esame: *Conoscenze professionali/disegno professionale*

Voce 1 Costruzione, fabbricazione, tecnologia

Voce 2 Materiali, attrezzi, apparecchi e macchine

Voce 3 Calcolo professionale

Voce 4 Organizzazione aziendale

Piano di laboratorio:

Voce 5 Esattezza tecnica

Voce 6 Esecuzione grafica

Voce 7 Iscrizione delle quote

[2]Le prestazioni in ogni voce d'esame sono valutate in base all'articolo 13. Se per la determinazione di una voce d'esame si ricorre dapprima a note parziali, queste ultime vengono considerate conformemente alla loro importanza nell'ambito della voce d'esame[9].

[3]Le note delle materie sono determinate dalla media delle note delle voci d'esame e sono arrotondate a un decimale.

**Art. 13** Valore delle note

[1]Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Non sono ammesse altre note intermedie che i mezzi punti.

[2]Scala delle note

| Nota | Caratteristiche delle prove |
|---|---|
| 6 | ottime qualitativamente e quantitativamente |
| 5 | buone, corrispondenti agli obiettivi stabiliti |
| 4 | rispondenti ai requisiti minimi |
| 3 | presentano manchevolezze, incomplete |
| 2 | con difetti gravi |
| 1 | inutilizzabili o non eseguite |

9 I moduli per l'iscrizione delle note possono essere richiesti presso l'associazione Costruzione in legno Svizzera oppure presso la Federazione romanda delle falegnamerie, ebanisterie, carpenterie, fabbriche di mobili e dei parchettisti (FRM).

**Art. 14** Risultato

[1]Il risultato dell'esame finale di tirocinio è espresso con una nota complessiva determinata dalle note delle seguenti materie:

- lavori pratici (conta doppio),
- conoscenze professionali/disegno professionale,
- insegnamento professionale (nota della scuola professionale),
- cultura generale.

[2]La nota complessiva è data dalla media di queste note ($^1/_5$ della somma delle note) ed è arrotondata a un decimale.

[3]L'esame è superato se la nota nei lavori pratici come pure la nota complessiva non risultano inferiori al 4,0.

[4]Chi ha superato l'esame di maturità professionale è esonerato dall'esame nella materia "Cultura generale". Non si terrà pertanto conto della nota conseguita in questa materia né per determinare il risultato dell'esame (cpv. 1), né per determinare la nota complessiva (cpv. 2) e nemmeno per determinare il superamento dell'esame (cpv. 3).

[5]La nota scolastica relativa all'insegnamento professionale è data dalla media di tutte le relative note semestrali.

[6]Per i ripetenti che non frequentano la scuola professionale, si tiene in considerazione la nota scolastica assegnata in precedenza. Se si ripete l'insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica.

[7]Nel caso di candidati ammessi all'esame in virtù dell'articolo 41 capoverso 1 LFPr che possono comprovare di aver ottenuto note semestrali in un periodo inferiore alla metà della durata del tirocinio, invece della nota scolastica si terrà conto della materia "Conoscenze professionali" che conta il doppio.

**Art. 15** Attestato di capacità

Chi ha superato l'esame riceve l'attestato federale di capacità che conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di "Carpentiere qualificato"/"Carpentiera qualificata".

**Art. 16** Rimedi giuridici

I ricorsi relativi all'esame finale di tirocinio sono retti dal diritto cantonale.

## 3 Disposizioni finali

**Art. 17** Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del 8 giugno 1983[10] concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio di carpentiere/carpentiera è abrogato.

10 FF **1983** II 1480

**Art. 18** Diritto transitorio

[1]Gli apprendisti che hanno iniziato il loro tirocinio prima del 1º gennaio 2003 lo portano a termine in base al regolamento antecedente.

[2]Fino al 31 dicembre 2008 chi ripete l'esame viene esaminato, su richiesta, in base all'antecedente regolamento.

**Art. 19** Entrata in vigore

Le disposizioni concernenti il tirocinio entrano in vigore il 1º gennaio 2003, quelle relative all'esame finale di tirocinio il 1º gennaio 2006.

2 dicembre 2002 Dipartimento federale dell'economia:

Pascal Couchepin

# Carpentiere/carpentiera

B

# Programma d'insegnamento professionale

del 2 dicembre 2002

---

*L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),*

visti l'articolo 28 della legge federale del 19 aprile 1978[11] sulla formazione professionale
e l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 giugno 1976[12] sull'educazione fisica nelle scuole professionali,

*ordina:*

## 1 Principi

### 11 Obiettivi generali d'insegnamento

La scuola professionale trasmette agli apprendisti le conoscenze teoriche e di cultura generale necessarie, e prevede attività sportive. Essa favorisce l'acquisizione di conoscenze pluridisciplinari e lo sviluppo della personalità.

La scuola professionale, l'azienda di tirocinio e i corsi d'introduzione perseguono una stretta collaborazione dal profilo professionale e organizzativo.

### 12 Organizzazione

La scuola professionale impartisce l'istruzione in base al presente programma e, nella strutturazione dell'insegnamento, considera gli obiettivi previsti, per i singoli anni, dall'art. 5 del regolamento di tirocinio. A richiesta, il piano di lavoro interno della scuola redatto su queste basi, è a disposizione dell'azienda di tirocinio.

Le classi vengono costituite in base agli anni di tirocinio. Le deroghe a questo disciplinamento necessitano dell'approvazione delle competenti autorità cantonali e dell'UFFT.

Per quanto possibile, l'insegnamento obbligatorio dev'essere impartito su giornate intere. Queste ultime, educazione fisica inclusa, non devono comprendere più di nove lezioni, mentre la mezza giornata non più di cinque[13].

11 RS **412.10**
12 RS **415.022**
13 Se l'insegnamento professionale viene impartito in corsi specializzati intercantonali, l'organizzazione della scuola è retta dal regolamento di detti corsi.

Allorché si determinerà l'insegnamento delle conoscenze professionali, la frequenza alle lezioni di maturità professionale durante il tirocinio dovrà essere garantita sull'arco dei singoli anni.

## 2 Tavola delle lezioni

Il numero di lezioni è vincolante. La distribuzione sugli anni di tirocinio avviene secondo le consuetudini regionali e per principio d'intesa con le competenti autorità e le aziende di tirocinio.

| | Materie | Totale lezioni |
|---|---|---|
| 1 | Conoscenze professionali (conoscenza dei materiali, tecnologia, studio della costruzione) | 240 |
| 2 | Disegno professionale | 240 |
| 3 | Calcolo professionale | 120 |
| 4 | Cultura generale | 360 |
| 5 | Sport | 120 |
| Totale | | 1080 |

## 3 Insegnamento

Il programma d'insegnamento è formulato con degli obiettivi d'apprendimento. Lo schema seguente descrive tali obiettivi. Il contenuto dei singoli obiettivi viene precisato più dettagliatamente nel modello di guida metodica[14]. Sono elencate le conoscenze teoriche e pratiche richieste all'apprendista alla fine del tirocinio.

Il livello delle esigenze relative al contenuto è il seguente:

a: facile, elementare

b: medio

c: difficile, impegnativo

Il livello delle esigenze relative al comportamento è il seguente:

1: sapere

2: capire

3: applicare

14 Il modello di guida metodica può essere richiesto presso l'associazione Costruzione in legno Svizzera oppure presso la Federazione romanda delle falegnamerie, ebanisterie, carpenterie, fabbriche di mobili e dei parchettisti (FRM).

## 31 Schema degli obiettivi di apprendimento per l'insegnamento delle conoscenze professionali

| Livello delle esigenze relative al contenuto | *Contenuto* | Livello delle esigenze relative al comportamento |
|---|---|---|
| | *Conoscenza dei materiali* | |
| A | Bosco e legno | 1 |
| B | Materiali in legno | 1 |
| A | Materiali ausiliari | 1 |
| B | Mezzi di collegamento e ferramenta | 1 |
| | *Tecnologia* | |
| A | Ecologia | 1 |
| A | Fisica della costruzione | 1 |
| A | Statica e resistenza dei materiali | 1 |
| A | Prescrizioni e norme | 1 |
| A | Organizzazione aziendale | 1 |
| | *Studio della costruzione* | |
| A | Basi | 1 |
| A | Costruzione portante | 1 |
| B | Soffitto | 2 |
| B | Parete esterna | 2 |
| B | Parete interna | 2 |
| B | Tetto e cornicione di gronda | 2 |
| A | Prefabbricazione | 1 |
| A | Trasformazione e riparazione | 1 |
| A | Scale e parapetti | 1 |
| A | Porte e portoni | 1 |
| | *Disegno professionale* | |
| A | Basi | 1 |
| A | Costruzioni geometriche di base | 1 |
| A | Schizzi e disegni a mano libera | 3 |
| B | Disegni di laboratorio (costruzioni) | 2 |
| B | Disegni di dettaglio (sovrastrutture a strati e commettiture) | 2 |
| C | Spazio e struttura | 2 |
| C | Modelli | 3 |
| | *Calcolo professionale* | |
| A | Basi | 1 |
| C | Calcolo di lunghezze, superfici, volumi e masse | 3 |

## 32 Cultura generale

Per la cultura generale fa stato il programma quadro d'insegnamento emanato dall'UFIAML.

## 33 Sport

Per l'insegnamento dello sport nelle scuole professionali fa stato il programma quadro d'insegnamento emanato dall'UFFT.

# 4 Disposizioni finali

## 41 Abrogazione del diritto vigente

Il programma dell'8 giugno 1983[15] per l'insegnamento professionale dei carpentieri e delle carpentiere è abrogato.

## 42 Diritto transitorio

Gli apprendisti che hanno iniziato il loro tirocinio prima del 1º gennaio 2003 sono istruiti in base alle prescrizioni antecedenti.

## 43 Entrata in vigore

Questo programma d'insegnamento entra in vigore il 1º gennaio 2003.

2 dicembre 2002

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

Il Direttore: Eric Fumeaux

15 FF **1983** II 1480